

## AGEVOLAZIONI

---

### *Mini Ires: il parametro del costo del personale*

di **Sandro Cerato**

Come già anticipato in un [precedente intervento](#), l'[articolo 1, comma da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), oltre ad aver prorogato l'agevolazione dell'iper ammortamento, introduce la possibilità di fruire di una **riduzione i 9 punti percentuali dell'Ires** (o dell'Irpef) relativamente al minor importo tra i due seguenti parametri:

- **utili accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili (rientrano in tale ambito tipicamente quelle derivanti da processi valutativi);
- **sommatoria di investimenti** in beni strumentali materiali nuovi e **costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato**.

Focalizzando l'attenzione sul **parametro del costo del personale dipendente**, da sommarsi a quello degli investimenti in beni strumentali materiali, è previsto in primo luogo ([articolo 1, comma 28, lett. b](#)), L. 145/2018) che deve trattarsi di **personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato**, con la conseguenza che rientra anche il **personale assunto part-time**, mentre è escluso qualsiasi rapporto di lavoro non dipendente (ad esempio collaborazioni con soggetti terzi, anche se dotati di partita Iva).

Il successivo [comma 29, lett. c](#)), dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 si occupa di come **quantificare il costo del personale dipendente rilevante ai fini dell'agevolazione**, stabilendo in primo luogo due condizioni che si potrebbero definire preliminari:

- il personale assunto in ciascun periodo d'imposta deve essere **impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta in strutture produttive situate nel territorio dello Stato**;
- il **numero complessivo medio dei dipendenti** impiegati nell'esercizio di attività commerciali deve essere superiore rispetto al **numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018**.

In relazione a tale ultima condizione, è quindi richiesto all'impresa di verificare un **"delta" positivo tra numero medio dei dipendenti impiegati alla fine di ciascun periodo d'imposta rispetto a quelli assunti alla data del 30 settembre 2018** (parametro fisso da utilizzare per la verifica dell'incremento in ciascun periodo d'imposta).

Verificata la presenza delle due descritte condizioni, l'impresa deve quantificare il **costo del personale dipendente rilevante** per la determinazione del parametro in questione, da aggiungersi al costo degli investimenti.

A tal fine, è stabilito che il **limite massimo** è pari **all'incremento del costo del personale classificabile nell'aggregato B, numeri 9) e 14), del conto economico** di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#)

Pertanto, una volta verificato l'incremento quantitativo della forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018, il costo del personale rilevante è pari al "delta" positivo risultante dal conto economico di ciascun esercizio (a partire dal 2019) rispetto a quello che risulta nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2018**.

È bene osservare che, mentre la condizione riferita all'incremento del numero dei lavoratori dipendenti fa riferimento al **parametro "storico" dei lavoratori assunti al 30 settembre 2018**, l'incremento quantitativo del costo del personale dipendente è invece riferito a quello risultante nel **bilancio** alla fine di ogni esercizio rispetto a quello risultante nel bilancio dell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018** (il riferimento è ai soggetti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

È poi previsto che **l'incremento del predetto costo del personale** deve essere riferito esclusivamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta in **strutture ubicate nel territorio dello Stato**, ed in ogni caso si deve tener conto (in negativo) delle **diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate**, o comunque facenti capo allo stesso soggetto.

Infine, si deve tener conto anche dei seguenti aspetti:

- per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a partire dal 1° ottobre 2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento occupazionale (in tal caso, infatti, mancherebbe il parametro storico);
- l'aliquota ridotta Ires è fruibile solamente se si **rispettano**, per tutti i lavoratori dipendenti, le norme dei **contratti collettivi nazionali** e le regole in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- i **lavoratori assunti a tempo parziale** sono computati nella base occupazionale in proporzione alle ore impiegate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo nazionale, ed i soci di società di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

